CITTA' DI VENEZIA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 23/07/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI ANNO 2026 IN CONFORMITÀ AL PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DEL COMUNE DI VENEZIA E DELLE ULTERIORI ESENZIONI E RIDUZIONI AI SENSI DELL'ART. 15 DEL REGOLAMENTO COMUNALE TARI- MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

L'anno 2026, il giorno 23 del mese di Luglio nella sala delle adunanze in Venezia - Ca' Loredan, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità previste, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria.
Presiede il Presidente, Matteo Senno.
Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale, Silvia Teresa Asteria.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dopo breve discussione, invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Ai sensi dell'art. 5, comma 4 del vigente Regolamento del Consiglio comunale, risultano presenti/assenti al momento dell'adozione della presente deliberazione i seguenti componenti del Consiglio Comunale:

Pres.	Ass.	
X		ALBANESE GIULIA
X		AZZALIN GIACOMO
X		BARETTA ANDREA*
X		BATTISTELLA MARTA
	X	BELLATO MARCO
	X	BOLDRIN MICHELE
	X	CARELLA DANNY
X		CASARIN BARBARA
X		DE MARTIN MASSIMILIANO
X		DI LELLA MONICA
	X	FANTUZZO ALBERTO
X		GARIZZO LUIGI
X		GASPARINETTI MARCO

Pres.	Ass.	
X		GIUSTO GIOVANNI
X		MAR PAOLA
	X	MARTELLA ANDREA
X		MELCHIORI COSTANZA
	X	MESTRINER SIMONE
X		MURESU EMMANUELE
X		ONGARATO NICOLETTA
X		ONISTO DEBORAH
X		PELLICANI NICOLA
X		POLI MONICA
X		REATO ALDO
	X	ROSTEGHIN EMANUELE
X		SACCÀ GIUSEPPE

Pres.	Ass.	
X		SAVOLDI SAMANTHA
X		SEIBEZZI CAMILLA
X		SELVA VOLPI ANDREA
X		SEMSI TARIK
X		SENNO MATTEO
X		TICOZZI PAOLO
X		TRABUCCO GIANLUCA
X		TRABUIO GIANPIETRO*
	X	VENTURINI SIMONE
X		VISMAN SARA
X		ZINGARLINI FRANCESCO

Presenti: **29** Assenti: **8**

* Consigliere collegato da remoto

* Consigliere collegato da remoto

Il Consiglio approva con il seguente esito:
Favorevoli n. 20 AZZALIN GIACOMO, BARETTA ANDREA, CASARIN BARBARA, DE MARTIN MASSIMILIANO, DI LELLA MONICA, GARIZZO LUIGI, GIUSTO GIOVANNI, MAR PAOLA, MELCHIORI COSTANZA, MURESU EMMANUELE, ONGARATO NICOLETTA, ONISTO DEBORAH, POLI MONICA, REATO ALDO, SAVOLDI SAMANTHA, SELVA VOLPI ANDREA, SEMSI TARIK, SENNO MATTEO, TRABUIO GIANPIETRO e ZINGARLINI FRANCESCO.

Contrari n. 3 BATTISTELLA MARTA, GASPARINETTI MARCO e VISMAN SARA.
Astenuti n. 6 ALBANESE GIULIA, PELLICANI NICOLA, SACCÀ GIUSEPPE, SEIBEZZI CAMILLA, TICOZZI PAOLO e TRABUCCO GIANLUCA.
Non Votanti n. 0 .

Con separata votazione la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile con il seguente esito:
Favorevoli n. 28: ALBANESE GIULIA, AZZALIN GIACOMO, BARETTA ANDREA, BOLDRIN MICHELE, CASARIN BARBARA, DE MARTIN MASSIMILIANO, DI LELLA MONICA, GARIZZO LUIGI, GASPARINETTI MARCO, GIUSTO GIOVANNI, MAR PAOLA, MARTELLA ANDREA, MELCHIORI COSTANZA, MURESU EMMANUELE, ONGARATO NICOLETTA, ONISTO DEBORAH, PELLICANI NICOLA, POLI MONICA, REATO ALDO, SACCÀ GIUSEPPE, SAVOLDI SAMANTHA, SEIBEZZI CAMILLA, SELVA VOLPI ANDREA, SEMSI TARIK, SENNO MATTEO, TICOZZI PAOLO, VISMAN SARA e ZINGARLINI FRANCESCO
Contrari n. 0.
Astenuti n. 0.
Non votanti n. 3:. 0.

(Proposta di deliberazione n. 1058 / 2026)

Seduta del 23 luglio 2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI ANNO 2026 IN CONFORMITÀ AL PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DEL COMUNE DI VENEZIA E DELLE ULTERIORI ESENZIONI E RIDUZIONI AI SENSI DELL'ART. 15 DEL REGOLAMENTO COMUNALE TARI- MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente, Avvocatura, Cultura
di concerto con
Assessore al Bilancio, Tributi, Società partecipate, TPL acqueo, Mobilità acquea

Visto il Regolamento comunale di applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione consiliare n. 54 del 23/06/2014, come da ultimo aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 19/06/2025;

Premesso che:

- il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, istituito per effetto della Convenzione per la gestione associata del servizio rifiuti ai sensi dell'art. 30 del TUEL, sottoscritta in data 24 novembre 2014 dai rappresentanti dei 45 Comuni partecipanti al bacino territoriale "Venezia", esercita per conto dei Comuni partecipanti le funzioni di organizzazione ed affidamento del servizio rifiuti urbani nel territorio di sua competenza;

- il Comune di Venezia fa parte del Bacino rifiuti Venezia ed è altresì socio di Veritas S.p.A. sulla quale esercita il controllo analogo congiuntamente con gli altri Comuni soci della medesima;

- ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della Convenzione istitutiva, spetta all'Assemblea di Bacino la competenza in ordine all'approvazione del piano finanziario complessivo del bacino;

Premesso inoltre che:

- con Deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 12 del 15/11/2019 è stata confermata la scelta del modello *in house providing* e l'affidamento a Veritas S.p.A. del servizio rifiuti urbani nel Comune di Venezia con decorrenza dal 01.12.2019 per la durata di 18 anni, approvando la relazione *ex* art. 34 del D.L. n. 179/2012, in esecuzione della scelta di modello "*in house providing*" e lo schema di contratto di servizio, che disciplina i rapporti tra il Consiglio di Bacino, l'Amministrazione comunale di Venezia e il gestore VERITAS S.p.A. per l'esecuzione del servizio;

- con D.C.C. n. 79 del 18/12/2019 il Consiglio comunale ha preso atto dell'allineamento della scadenza dell'affidamento *in house* a Veritas S.p.A. del servizio rifiuti urbani nel Comune di Venezia al 2038 e dell'approvazione del relativo schema di contratto di servizio con il Gestore da parte del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente;

- con deliberazione 385/2023 l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA ha approvato lo "Schema tipo di Contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani", prevedendo, altresì, che i contratti di servizio in essere siano resi conformi allo schema tipo di Contratto di servizio;

- conseguentemente, con Deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 11 del 26/07/2024 è stato approvato lo schema di contratto di servizio che disciplina i rapporti tra il Consiglio di Bacino e il gestore VERITAS S.p.A. per l'esecuzione del servizio dei rifiuti urbani nel territorio dei Comuni del bacino Venezia, al fine di renderlo conforme al predetto schema tipo, contratto sottoscritto in data 12/08/2024 rep. 36 S.P..;

Considerato che con riferimento alla normativa in materia tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani, la legge 147/2013, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014, la TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore*,* corrisposta in base a una tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;

Richiamati:

- la predetta D.C.C. n. 79 del 18/12/2019 con cui è stata affidata a Veritas S.p.A., l'attività di gestione della TARI, compresa l'attività di accertamento e riscossione, conferendo alla Società ogni delega e potere ai fini della formazione ed adozione di tutti gli atti necessari e funzionali a tal fine e, in particolare, ad emettere gli avvisi di pagamento inerenti il tributo e a stare in giudizio per le eventuali controversie concernenti il tributo, salve intervenute modifiche normative che comportino l'abrogazione dell'istituzione della TARI;

- la D.G.C. n. 234 del 07/10/2021 con cui è stato approvato il disciplinare del servizio di gestione e riscossione della TARI nonché i rapporti e i reciproci obblighi tra Comune di Venezia e Veritas S.p.A., sottoscritto in data 25/11/2021, rep. Speciale 22548/2021;

- la D.G.C. n. 167/2024 del 2/08/2024 con cui è stato individuato un dirigente di Veritas S.p.A., quale funzionario responsabile della gestione Tassa sui Rifiuti (TARI), ai sensi del comma 692 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;

Visto l'art. 1, comma 527 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 con cui sono state assegnate specifiche competenze in materia di regolazione del ciclo integrato dei rifiuti

solidi urbani all'Autorità di Regolazione Reti e Ambiente (ARERA), così denominata con il comma 528 della medesima legge;

Considerato che:

- la predetta disposizione espressamente attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni di:

  - "*predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga*';

  - "*approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento*";

  -"*verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi*";

Dato atto che:

- con la sentenza n. 1625 del 25 febbraio 2025, la Sezione V del Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del TAR Veneto n. 1822/2022 e disposto l'annullamento, *in parte qua*, delle deliberazioni del Consiglio comunale n. 67 e n. 68 del 15 dicembre 2016, limitatamente ai profili di difetto di istruttoria e di motivazione in ordine alla scelta del metodo di determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2017, limitatamente alla classe 3 (autorimesse), con conseguente obbligo di riedizione del potere da parte del Comune di Venezia;

- con deliberazione pdd n. 1057 del 19/06/2026, il Consiglio Comunale ha dato esecuzione al giudicato con riferimento all'approvazione delle tariffe della TARI 2017 dando atto compiutamente e diffusamente delle ragioni per cui il metodo normalizzato presuntivo è l'unica modalità attualmente applicabile al territorio del Comune di Venezia nell'ambito dell'attuale sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani;

Rilevato che con deliberazione n. 27/2025 il Consiglio comunale ha proceduto ad approvare l'aggiornamento del Regolamento TARI, prevedendo al nuovo art. 5, comma 2 del Regolamento TARI che "*Le tariffe della TARI sono determinate sulla base: a) delle previsioni dell'art. 1 della legge n. 147/2013 comma 651 secondo cui il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 applicando il relativo "Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie" allegato al predetto DPR*", optando definitivamente per il metodo normalizzato presuntivo quale metodo di determinazione delle tariffe TARI del Comune di Venezia;

Constatato che gli ostacoli di natura tecnica, organizzativa ed economico-finanziaria all'adozione di sistemi di misurazione puntuale nel territorio del Comune di Venezia

esposti con la deliberazione consiliare sopracitata permangono, non risultando possibile procedere con il mutamento della modalità di calcolo della TARI, come dettagliatamente motivato nella relazione istruttoria di cui all'Allegato D, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto pertanto opportuno confermare l'adozione del metodo normalizzato presuntivo puro di cui al comma 651, art. 1 del L. 147/2013 e in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 2 del Regolamento comunale TARI sopracitato per la determinazione della tariffa TARI 2026 nonché per tutto l'arco di durata dell'affidamento *in house* e pertanto sino al 2038, quale unica soluzione conforme al quadro normativo vigente, coerente con la concreta configurazione del servizio e rispettosa dei principi di efficienza, proporzionalità e sostenibilità dell'azione amministrativa;

Richiamati i seguenti provvedimenti di ARERA:

- la deliberazione n. 443/2019 definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e determina il nuovo metodo tariffario (MTR);

- la deliberazione n. 444/2019 da un lato dispone i contenuti minimi obbligatori in materia di trasparenza e dall'altro rimanda la regolazione in materia di qualità contrattuale e tecnica del servizio integrato di gestione dei RU e servizi che lo compongono a successiva regolamentazione;

- la deliberazione n. 238/2020 Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

- la deliberazione n. 493/2020 Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;

- la deliberazione ARERA n. 363/2021 e ss.mm.ii., le cui regole di determinazione dei costi efficienti hanno governato il secondo periodo regolatorio conclusosi con l'annualità 2025, fatte salve le componenti di conguaglio finanziario derivanti dalle verifiche contabili delle annualità pregresse;

- la deliberazione ARERA 29 luglio 2025 n. 373/2025/R/rif che approva le disposizioni in materia di obblighi di separazione contabile (unbundling) per il settore dei rifiuti urbani (integrazione TIUC);

- la deliberazione ARERA 5 agosto 2025, n. 397/2025/R/rif, recante l'*«Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)»*, che disciplina i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il quadriennio 2026-2029;

- la deliberazione ARERA 5 agosto 2025, n. 396/2025/R/rif che approva il Testo Integrato Corrispettivi Servizio gestione Rifiuti (TICSER);

- la deliberazione ARERA 04 novembre 2025, n. 480/2025/R/rif che aggiorna ed unifica i costi d'uso del capitale, permettendo di superare i parametri del vecchio periodo regolatorio, fortemente condizionati dall'emergenza inflativa del biennio 2022-2023, adeguando i tassi di rendimento ed accorpando e standardizzando i coefficienti per le diverse attività della filiera;

- la determinazione del Direttore della Direzione Divisione Ambiente di ARERA n. 1/DTAC/2025 del 7 novembre 2025, con la quale sono stati approvati gli schemi tipo e il tool di calcolo ufficiale per l'elaborazione delle predisposizioni tariffarie del periodo 2026-2029, applicato dall'Ente Territorialmente Competente per la validazione del PEF d'ambito;

Dato atto che la nuova architettura regolatoria MTR-3 (2026-2029), pur confermando l'impostazione generale di riconoscimento dei costi efficienti basata sulle fonti contabili obbligatorie, introduce elementi di discontinuità rispetto al sistema MTR-2 valido fino al 2025 tra cui:

un orizzonte di pianificazione quadriennale (a differenza del vecchio sistema MTR-2, caratterizzato da costanti revisioni e aggiornamenti biennali intermedi), stabilendo una programmazione per l'intero quadriennio 2026-2029, al fine di garantire una maggiore stabilità nel medio periodo delle tariffe comunali e una pianificazione certa dei flussi finanziari;
una riforma degli incentivi al riciclo e una ridefinizione dei fattori di sharing che, rispetto al passato, in cui il fattore di condivisione sui ricavi derivanti dai corrispettivi CONAI e dalla vendita di energia era fisso, introduce un fattore di sharing dinamico, permettendo al gestore e al Comune di trattenere una quota maggiore dei ricavi da recupero al crescere delle performance del territorio, premiando la raccolta differenziata di alta qualità e riducendo l'impatto dei costi complessivi sul PEF;
una nuova modulazione dei limiti alla crescita tariffaria la quale, a fronte del limite massimo di crescita rigido previsto dall'MTR-2, superabile solo in presenza di squilibri macroscopici o eventi eccezionali, modula il tetto di incremento annuale correlandolo strettamente agli standard minimi di efficienza e al conseguimento dei target europei di riciclo, consentendo di spalmare in modo più efficiente nel quadriennio eventuali extra-costi di conferimento negli impianti di destinazione.

Richiamate:

- la deliberazione dell'Assemblea del Consiglio di Bacino n. 4 del 14 aprile 2022 che, secondo quanto previsto nella deliberazione Arera n. 15/2022, ha stabilito il livello di qualità tecnica e contrattuale di partenza che il gestore VERITAS S.p.A. e il Comune, per le rispettive competenze di gestione e di riscossione della tariffa, sono tenuti a rispettare partire dal 1° gennaio 2023 facendo riferimento agli adempimenti previsti nel quadrante di cui allo schema 1 della tabella di cui all'art 3.1 del testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (c.d. TQRIF);

- la deliberazione ARERA 3 agosto 2023, n. 387/2023/R/rif, recante gli obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani;

Preso atto che il quadro regolatorio complessivo è stato aggiornato e integrato dalla deliberazione ARERA 29 luglio 2025, n. 374/2025/R/rif (*«Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani - RQTR»*), la quale coordina e aggiorna le citate deliberazioni n. 15/2022 e n. 387/2023, introducendo i nuovi standard di qualità in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2026;

Richiamato altresì l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 che ha previsto che "*Gli enti locali...deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale... I termini possono essere differiti con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze*";

Considerato che:

- in via generale, in base all'art. 1, comma 169 della legge n. 296 del 2006, e all'articolo 53, comma 16 della legge n. 388 del 2000, nonché all'art. 1 comma 683 della L. 147/2013, è previsto che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, oltre che i regolamenti delle proprie entrate, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e l'articolo 172, comma 1, del decreto legislativo 267/2000 stabilisce che: *"Al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e i seguenti documenti: … d) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali ..."*;

- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 come modificato dall'articolo 1, comma 677, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 il quale dispone che «*Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile..*»;

Dato atto che l'Assemblea del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente con deliberazione n. 5 del 30/04/2026 ha approvato i PEF 2026-2029 per singolo ambito tariffario dei Comuni del bacino gestiti da Veritas S.p.A. comprendenti i costi del gestore e i parametri di spettanza del Consiglio di Bacino in qualità di Ente Territorialmente Competente (ETC) e i costi di competenza comunale ovvero il PEF (2026-2029) del Comune di Venezia, applicando l'IVA al 22% alla componente di costo "Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti" (voce CARC del PEF), al fine di dare risposta all'interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 310 dell'11.12.2025, che ha qualificato queste prestazioni come non accessorie al servizio di raccolta;

Considerato che:

- l'articolo 1, comma 527, della legge n. 205/2017, come sopra richiamato, prevede la competenza dell'ARERA solo nella fattispecie relativa all'approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;

- le stesse previsioni contenute nella delibera n. 443/2019 dell'ARERA richiamano, facendole salve, le competenze del Consiglio Comunale nell'approvazione delle tariffe della TARI ai sensi e per gli effetti delle previsioni del comma 683 della legge n. 147/2013;

- il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente non ha alcuna competenza in materia di approvazione delle tariffe della TARI, ma solamente di validazione del Piano Finanziario, che risulta già regolarmente approvato dal predetto ente territoriale;

- l'unico soggetto giuridico titolare della competenza in materia di approvazione delle tariffe della TARI è il Consiglio Comunale;

- il comma 683 della legge 147/2013 prevede espressamente che "*il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*;

Dato atto che:

- il costo del Piano finanziario 2026, così come risultante dal piano economico finanziario, approvato dalla delibera di Assemblea del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente n. 5/2026, (di cui all'ALLEGATO A) è di **€ 123.691.500** e comprende:

    - il corrispettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani verso VERITAS S.p.A. determinato in funzione del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti per l'esercizio 2026 pari a € 104.561.779 (IVA esclusa) a cui si aggiungono gli oneri relativi all'IVA pari a € 11.001.441 (oneri IVA) per un corrispettivo totale di **€ 115.563.219;**

1. gli oneri complessivi gravanti sul Comune di Venezia rispetto al servizio in esame, pari a € 8.128.281 così articolati:

    Costi di gestione (CGG) composti a loro volta da:

    - Costi di personale comunale pari a € 1.003.028.

    - Costi di funzionamento del Consiglio di Bacino pari a € 201.555.

- Ribaltamento dei costi relativi alla pulizia e svuotamento dei cestini all'interno dei cimiteri comunali pari a € 423.698;

Costi relativi alla quota di crediti inesigibili (CGD): i costi per accantonamento rischi su crediti, quantificati in € 6.500.000 rispettano i vincoli stabiliti da ARERA con la citata deliberazione n. 443/2019;

Visto l'art. 1 comma 493 della L. 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024), che prevede che la copertura dei costi del servizio rifiuti possa essere garantita anche mediante le somme incassate titolo di imposta di soggiorno;

Visti:

- il punto 4.5 della Determina ARERA n. 1/DTAC/2025, che indica le seguenti componenti da detrarre al totale dei costi PEF, al fine di ottenere il livello di entrate tariffarie effettivo da applicare ai contribuenti:
  a) il contributo del Ministero dell'Istruzione per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
  b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
  c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
  d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;

- l'art. 1, comma 493 della L. n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), il quale consente la copertura dei costi del servizio rifiuti anche mediante le somme incassate a titolo di imposta di soggiorno;

Ritenuto di individuare le seguenti componenti positive finalizzate alla riduzione del gettito da coprire con tariffe TARI 2026:

- € 1.500.000,00 quali proventi del recupero evasione/elusione;
- € 5.500.000,00 quale avanzo di imposta di soggiorno;
- € 500.000,00 quale avanzo di contributo di accesso;
- € 1.271.000,00 quale quota proventi contributo di accesso, istituito dall'art. 1, comma 1129 della L. 30 dicembre 2018, n. 145;
- € 140.000 quale Contributo MIUR;

Preso atto, pertanto, che la copertura dei costi di servizio per l'anno 2026 risulta così composto:

Calcolo gettito TARI 2026	**Euro**
Costo complessivo PEF 2026 approvato da CdB	123.691.500
Recupero evasione/elusione anni precedenti incassati/da incassare	1.500.000
Avanzo di imposta di soggiorno	4.229.000

Avanzo contributo d'accesso	500.000
Proventi contributo d'accesso	1.271.000
Contributo MIUR	140.000
TOTALE	**116.051.500**

Considerato che:

- ai sensi del richiamato art. 1, comma 683 della L. 27/12/2013, n. 147 le tariffe della tassa sui rifiuti da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile con deliberazione del consiglio comunale entro lo stesso termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

- è stata redatta l'allegata proposta di adozione delle tariffe della tassa TARI per le utenze domestiche (ALLEGATO B1 – TARI anno 2026 Utenze Domestiche) e non domestiche (ALLEGATO B2 – TARI anno 2026 Utenze Non Domestiche), determinate sulla base del Piano Finanziario come determinato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzato ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2026;

- la suddivisione dei costi del servizio è pari al 48,96 % per la quota fissa e pari al 51,04 % per la quota variabile;

Richiamata la Delibera Consigliare n. 76/2024 con cui è stato approvato il Piano Tariffario TARI 2025 per quanto concerne la definizione dei coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti di cui al D.P.R. 158/1999 (rispettivamente Kc per la parte fissa e Kd per la parte variabile) gli stessi risultano essere per il 2026 in linea con le scelte operate per tutte le classi nel 2025;

Considerato inoltre che ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 27/12/2013, n. 147 e con riferimento all'art. 15 comma 1 del Regolamento comunale sulla TARI ("Altre riduzioni della tariffa ed esenzioni") vengono introdotte le ulteriori riduzioni tariffarie ed esenzioni dal pagamento della tassa, come rappresentate nella tabella ALLEGATO C – riduzioni ed esenzioni TARI per l'anno 2026, per un importo complessivo stimato in € 1.150.000,00;

Dato atto che:

- le forme di riduzione ed esenzione, così come individuate nella predetta tabella di cui all'ALLEGATO C, rispondono all'interesse pubblico di tutela di alcune categorie di utenze, in particolare dei cittadini che vivono in condizioni economiche precarie e di disagio sociale, delle famiglie numerose e di settori produttivi essenziali per il mantenimento del tessuto economico e sociale

cittadino, quali quello del commercio di vicinato e delle attività commerciali, quali misure volta a favorire la residenzialità e le attività produttive che svolgono un ruolo determinante di supporto nel controllo sociale del territorio;

- l'istanza per ottenere le agevolazioni previste per il 2026 in merito al pagamento della TARI deve essere presentata dall'utente che ne abbia i requisiti al soggetto Gestore della TARI (come previsto dall'art. 15, comma 4, del Regolamento TARI), che per l'anno 2026 è VERITAS S.p.A. o presso gli uffici comunali di competenza in caso di aiuti alla persona, fatta eccezione per le agevolazioni relative a classi di utenze domestiche e classi economiche chiaramente identificate nel piano tariffario per le quali l'Amministrazione intende procedere d'ufficio alla concessione di agevolazioni indifferenziate, come meglio specificato nell'ALLEGATO C;

- l'istanza (ove richiesta) per ottenere le agevolazioni previste per il 2026 in merito al pagamento della TARI deve essere presentata entro 90 giorni dalla data della intervenuta fattispecie, e comunque non oltre il 31 ottobre 2026, fermo restando che sarà cura dell'utente comunicare al soggetto Gestore l'eventuale modifica dei requisiti in corso d'anno;

- si provvederà a finanziare le istanze fino alla concorrenza dei fondi disponibili e qualora le istanze eccedessero i fondi disponibili, la percentuale di sostituzione del Comune al pagamento della TARI sarà ridotta in modo proporzionale al soddisfacimento di tutte le istanze;

- alle agevolazioni previste nella tabella di cui all'ALLEGATO C si applica l'art. 12 del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), quanto agli oneri di dichiarazione in capo al contribuente, quando non diversamente specificato;

- le istanze ed il possesso dei requisiti inerenti i casi di agevolazione riportati in tabella saranno oggetto di verifica da parte del Gestore e del Comune di Venezia;

- l'agevolazione ottenuta, sia a seguito di presentazione e accettazione di istanza, sia concessa d'ufficio da parte dell'Amministrazione Comunale, ha validità solo per l'anno in cui è stata chiesta/concessa e non è cumulativa con le altre fattispecie presenti nell'ALLEGATO C;

- le agevolazioni d'ufficio relative alle attività economiche, di cui all'ALLEGATO C vengono concesse solo se l'attività richiedente non ha debiti pregressi a titolo di TARI o TARES nei confronti dell'Amministrazione Comunale o non abbia piani di rateizzazione approvati dal gestore della TARI;

- le agevolazioni previste nella tabella di cui all'ALLEGATO C, ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge, ed introdotte per l'anno 2026, sono iscritte a bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 27/12/2013,

n. 147 e ss.mm.ii.;

Precisato che i contributi erogati alle imprese sono riconosciuti ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2831/2023, in applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE (c.d. regime *de minimis*);

Richiamato inoltre il quadro normativo e regolatorio in materia di Bonus Sociale Rifiuti a favore degli utenti domestici in condizioni di disagio economico-sociale, e nello specifico:

- l'articolo 57-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, nonché il d.P.C.M. 21 gennaio 2025;
- il d.P.C.M. 21 gennaio 2025, con cui sono stati definiti i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate (c.d. bonus sociale rifiuti)*;*
- l'art. 2 del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, il quale stabilisce che i beneficiari dell'intervento siano individuati attraverso l'utilizzo dell'indicatore ISEE previsto dal D.Lgs. n. 109/1998 in corso di validità, prevedendo il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria "*agli utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, con riferimento ad una unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare"*, nonché specificando una soglia massima del suddetto indicatore per l'ammissione alle agevolazioni pari a "*9.530 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei famigliari con almeno quattro figli a carico*", da aggiornarsi con cadenza triennale "*arrotondando al primo decimale, sulla base del valore medio dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati in ciascun triennio di riferimento*";

- l'art. 3 del decreto sopracitato, che ha disposto inoltre che:

l'agevolazione sia pari a *"una riduzione del 25 per cento della Tari o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani altrimenti dovuta, ovvero al 25 per cento della spesa media nazionale per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nei casi in cui il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti non si accrediti al Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte) e, conseguentemente, non sia possibile determinare l'ammontare effettivo del bonus da erogare all'utente";*

la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della menzionata agevolazione sia garantita tramite l'applicazione di un'"*apposita componente perequativa applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali*" (di seguito anche: CSEA), istituita e aggiornata dall'ARERA con propri provvedimenti e secondo gli indirizzi di ARERA;

le deliberazioni ARERA n. 133/2025/R/rif e n. 176/2025/R/rif, con le quali l'Autorità ha disciplinato i meccanismi di perequazione su scala nazionale per il finanziamento del citato Bonus, istituendo la specifica componente perequativa unitaria (denominata

UR3) posta a carico di tutte le utenze del servizio;

la deliberazione ARERA n. 355/2025/R/RIF recante l'approvazione del Testo Unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR), come integrata e modificata dalla successiva deliberazione n. 584/2025/R/RIF (in materia di minimizzazione dei flussi di dati e gestione delle morosità) e dalla deliberazione del 14 aprile 2026, n. 123/2026/R/RIF (recante disposizioni semplificate e transitorie per l'anno corrente);

la deliberazione ARERA n. 2/2026/R/COM, che per l'anno 2026 ha rideterminato la soglia ISEE per l'accesso automatico all'agevolazione fissandola a € 9.796,00 (rimanendo a € 20.000,00 per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico);

Dato atto che:

- con riferimento alle modalità di erogazione dell'agevolazione, con la succitata deliberazione n. 355/2025/R/rif, l'ARERA ha, in particolare, confermato che l'erogazione della compensazione relativa all'anno a venga effettuata entro il 30 giugno dell'anno a+1, applicando lo sconto calcolato sulla TARI effettivamente pagata nell'anno a, alla TARI dell'anno a+1, nel momento in cui il gestore dell'attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti acquisisce l'elenco dei beneficiari aventi diritto all'agevolazione nell'anno a;

- la sopracitata deliberazione ARERA n. 123/2026/R/RIF con cui l'ARERA ha invero disposto, esclusivamente per l'anno 2026, in deroga a quanto previsto dall'art. 10, comma 1, e 14, comma 1 del TUBR, che il bonus sociale rifiuti possa essere erogato entro il 30 settembre 2026 e successivamente rendicontato a SGAte entro il 31 gennaio 2027;

- le tariffe TARI per l'anno di riferimento integrano la componente perequativa obbligatoria UR3 per il finanziamento del sistema dei bonus, i cui importi saranno riscossi dal soggetto affidatario e successivamente versati alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) secondo le modalità e le tempistiche vigenti;

Constatato che, ai sensi del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, l'ente erogatore del bonus sociale è il Comune di Venezia, mentre il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti (GTRU) è Veritas S.p.A.;

Visto l'art. 9.1 del TUBR (Quantificazione del bonus sociale rifiuti) ai sensi del quale "*Ciascun gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, acquisito nell'anno a+1 l'elenco dei beneficiari aventi diritto all'agevolazione e le informazioni di cui ai precedenti commi 4.2, e 4.6, provvede a quantificare l'agevolazione spettante nell'anno a per ogni utenza domestica agevolabile, applicando una riduzione pari al 25% della TARI/Tariffa corrispettiva altrimenti dovuta nel medesimo anno a al lordo delle componenti perequative, al netto dell'IVA, se dovuta, e di ogni ulteriore corrispettivo per altre attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani o eventuale conguaglio relativo ad annualità precedenti e prima dell'applicazione di qualsiasi*

agevolazione di natura soggettiva";

Rilevato che occorre disciplinare le modalità di coordinamento del bonus sociale rifiuti 2025 con le riduzioni ed esenzioni previste dall'art. 15 del Regolamento comunale TARI e già deliberate per l'anno 2025, stante che le due tipologie di agevolazioni risultano essere alternative e non cumulabili;

Ritenuto opportuno stabilire stante la prioritaria applicazione del bonus sociale rifiuti rispetto ad altre agevolazioni di natura soggettiva, in ipotesi di sovrapposizione tra bonus sociale rifiuti 2025 e 2026 le agevolazioni ed esenzioni previste dall'art. 15 del Regolamento comunale TARI deliberate per il 2025 e per il 2026, la conseguente imputazione o storno della parte residua di cui alla sostituzione comunale eventualmente già riconosciuta, al netto dell'IVA, se dovuta, e di ogni ulteriore corrispettivo per altre attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani e/o eventuale conguaglio relativo ad annualità precedenti;

Visti:

- l'art. 3, comma 6 della L.R. 52/2012, che individua le funzioni e le competenze dei Consigli di Bacino;

- l'Allegato A - Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei rifiuti Urbani e Speciali alla DGR n. 1458 del 25/10/2021, il quale ha attribuito ai Consigli di Bacino l'ulteriore competenza ad adottare un Regolamento-tipo TARI unico a livello di bacino territoriale, per la successiva approvazione da parte dei Comuni, nonché gli indirizzi, i criteri e le politiche unitarie per la determinazione delle tariffe del tributo da parte dei Comuni (art. 24, comma 3);

Considerato che:

- l'art 27 co. 1 lett. b) della legge n. 193 del 16 dicembre 2024 e ha modificato l'articolo 238, comma 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come segue: "*Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2., che li conferiscono, in tutto o in parte, al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al riciclo o al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo o recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni*" e pertanto la disciplina di cui all'art 238 co. 10 inizialmente prevista per la fuoriuscita totale dal servizio deve essere applicata anche per la fuoriuscita parziale sia in caso di recupero che di riciclo dei rifiuti urbani;

Ritenuto pertanto opportuno, nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente dell'adozione del regolamento-tipo TARI unico a livello di bacino territoriale, aggiornare il vigente Regolamento comunale di applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) per le motivazioni sopra rappresentate nel testo riportato

nell'Allegato E al presente provvedimento oltre che per altri minimi interventi di aggiornamento tecnico;

Ravvisata quindi la necessità di:

- confermare, quale metodo di commisurazione delle tariffe TARI per l'anno 2026 nonché per tutto l'arco di durata residua dell'affidamento *in house* alla Società Veritas S.p.A. (26.6.2038), il metodo normalizzato presuntivo di cui al comma 651, art. 1 della L. 147/2013 nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, comma 2 del Regolamento comunale TARI e per le motivazioni dettagliatamente riportate nella nota istruttoria di cui all'Allegato D parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- prendere atto del PEF 2026 – 2029 del Comune di Venezia per il servizio di gestione dei rifiuti urbani relativo alle annualità 2026, 2027, 2028 e 2029 (ALLEGATO A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, comprendente i costi del gestore VERITAS, i costi di competenza comunale e i parametri di spettanza del Consiglio di Bacino in qualità di Ente Territorialmente Competente (ETC) approvato dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente con Deliberazione di Assemblea n. 5 del 30/04/2026;

- prendere atto che il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, alla componente di costo "Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti" (voce CARC del PEF), ha applicato l'IVA al 22%, al fine di dare risposta all'interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 310 dell'11.12.2025, che ha qualificato queste prestazioni come non accessorie al servizio di raccolta;

- approvare conseguentemente il gettito TARI previsto per il 2026;

- approvare per l'anno 2026 le tariffe della tassa sui rifiuti TARI, così come rappresentate relativamente alle utenze domestiche nell'ALLEGATO B1 e relativamente alle utenze non domestiche nell'ALLEGATO B2, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

- approvare le riduzioni ed esenzioni di cui all'art. 15 del Regolamento TARI previste nell'ALLEGATO C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'anno 2026, con iscrizione a bilancio della relativa somma;

- dare atto che i contributi erogati alle imprese sono riconosciuti ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2831/2023, in applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE (c.d. regime *de minimis*) e che sono soggetti agli obblighi di monitoraggio, registrazione e pubblicazione previsti dalla normativa nazionale in materia di aiuti di Stato, mediante l'inserimento nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) al fine di assicurare la verifica del rispetto dei massimali e delle condizioni di cumulabilità stabilite dalla normativa europea;

- stabilire che, stante la prioritaria applicazione del bonus sociale rifiuti rispetto ad altre agevolazioni di natura soggettiva, in ipotesi di sovrapposizione tra

bonus sociale rifiuti 2025 e le agevolazioni ed esenzioni previste dall'art. 15 del Regolamento comunale TARI deliberate per il 2025, la conseguente imputazione o storno della parte residua di cui alla sostituzione comunale eventualmente già riconosciuta, al netto dell'IVA, se dovuta, e di ogni ulteriore corrispettivo per altre attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani e/o eventuale conguaglio relativo ad annualità precedenti;

- dare atto che alla tariffa sia applicata l'addizionale provinciale come previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 504/92 pari al 5% per l'anno 2026;

Rilevato, infine, che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*";

Ritenuto di stabilire che le rate relative al pagamento della TARI delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche, anno 2026 siano fissate in numero di quattro (4) con le seguenti scadenze: 16 marzo, 16 giugno, 16 settembre e 16 dicembre;

Richiamati:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii;
- lo Statuto del Comune di Venezia;
- la L.R. n.52/2012;
- la L. n. 147 del 27 dicembre 2013, in particolare i commi da 639 a 704 dell'art. 1;
- il Regolamento sul sistema dei controlli interni del Comune di Venezia;
- il vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale – TASSA sui Rifiuti (TARI) e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 158/99 e ss.mm.ii.;
- l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate,
- il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68;

Visto il parere dell'organo di revisione economico finanziaria espresso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 (vedi allegato);

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile attestanti la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa espressi per quanto di competenza dal Dirigente del Settore Bonifiche Valutazioni Ambientali, dal Direttore dell'Area Coordinamento Legale e dal Direttore dell'Area Economia e Finanza ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Sentite le Commissioni Consiliari competenti;

Tutto ciò premesso,

D E L I B E R A

1. di approvare, quale metodo di commisurazione e di applicazione delle tariffe TARI per l'anno 2026 nonché per tutta la durata residua dell'affidamento *in house* del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a Veritas S.p.A. 26.6.2038, il metodo normalizzato presuntivo di cui al comma 651, art. 1 della L. n. 147/2013 nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, comma 2 del Regolamento comunale TARI e delle previsioni del DPR n. 158/1999 per le motivazioni dettagliatamente riportate nella nota istruttoria di cui all'Allegato D, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prendere atto del Piano Finanziario 2026 – 2029 del Comune di Venezia per il servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'ALLEGATO A – PEF 2026-2029, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, comprendente i costi del gestore VERITAS, i costi di competenza comunale e i parametri di spettanza del Consiglio di Bacino in qualità di Ente Territorialmente Competente (ETC) approvato dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente con Deliberazione di Assemblea n. 5 del 30 aprile 2026, come citato in premesse e adeguare di conseguenza gli importi stanziati a Bilancio di Previsione 2026 - 2028;

3 di dare atto che il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, alla componente di costo "Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti" (voce CARC del PEF), ha applicato l'IVA al 22%, al fine di dare risposta all'interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 310 dell'11.12.2025, che ha qualificato queste prestazioni come non accessorie al servizio di raccolta;

4. di approvare conseguentemente il gettito TARI previsto per il 2026 così composto:

Calcolo gettito TARI 2026	**Euro**
Costo complessivo PEF 2026 approvato dall'Assemblea del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente	123.691.500
Recupero evasione/elusione anni precedenti incassati/da incassare	1.500.000
Avanzo di imposta di soggiorno	4.229.000
Avanzo contributo d'accesso	500.000
Proventi contributo d'accesso	1.271.000
Contributo MIUR	140.000
TOTALE	**116.051.500**

5. di approvare per l'anno 2026 le tariffe della tassa sui rifiuti TARI, così come

rappresentate relativamente alle utenze domestiche nell'ALLEGATO B1 – TARI anno 2026 utenze domestiche e relativamente alle utenze non domestiche nell'ALLEGATO B2 – TARI anno 2026 utenze non domestiche, entrambi gli allegati parte integrante della presente deliberazione;

6. stabilire che le rate relative al pagamento della TARI delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche, anno 2026 siano fissate in numero di quattro (4) con le seguenti scadenze: 16 marzo, 16 giugno, 16 settembre e 16 dicembre;

7. di dare atto che, nelle more dell'approvazione delle tariffe definitive per l'anno 2026 recate dal presente provvedimento, gli importi relativi alla prima rata (scadenza 16 marzo 2026) ed alla seconda rata (scadenza 16 giugno 2026), già richiesti agli utenti, sono stati determinati in acconto sulla base delle tariffe approvate per l'anno 2025;

8. di stabilire che il conguaglio tra l'importo complessivo dovuto per l'anno 2026 (calcolato sulle tariffe definitive di cui ai punti precedenti) e quanto già versato dagli utenti a titolo di acconto per le prime due rate, verrà effettuato e ripartito sulle rate successive (terza e quarta rata), con le scadenze del 16 settembre 2026 e 16 dicembre 2026;

9. di determinare le riduzioni ed esenzioni di cui all'art. 15 comma 1 del regolamento comunale di applicazione della TARI previste nella tabella di cui all'ALLEGATO C – riduzioni ed esenzioni TARI per l'anno 2026, parte integrante della presente deliberazione, con iscrizione al Bilancio di previsione 2026 della somma di € 1.150.000,00=;

10. di stabilire che:

- l'istanza per ottenere le agevolazioni, ove previsto, per il 2026 in merito al pagamento della TARI deve essere presentata entro 90 giorni dalla data della intervenuta fattispecie, (fermo restando che sarà cura dell'utente comunicare al soggetto Gestore l'eventuale modifica dei requisiti) e comunque non oltre il 31 ottobre 2026;

- si provvederà a finanziare le istanze fino alla concorrenza dei fondi disponibili e qualora le istanze eccedessero i fondi disponibili, la percentuale di sostituzione del Comune al pagamento della TARI sarà ridotta in modo proporzionale per il soddisfacimento di tutte le istanze;

- le agevolazioni d'ufficio relative alle attività economiche, di cui all'ALLEGATO C, vengono concesse solo se l'attività richiedente non ha debiti pregressi a titolo di TARI o TARES nei confronti dell'Amministrazione Comunale o non abbia piani di rateizzazione approvati dal gestore della TARI con rispetto dei relativi piani di versamento;

11. dare atto che i contributi erogati alle imprese sono riconosciuti ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2831/2023, in applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE (c.d. regime *de minimis*) e che sono soggetti agli obblighi di monitoraggio, registrazione e pubblicazione previsti dalla normativa nazionale in materia di aiuti di

Stato, mediante l'inserimento nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) al fine di assicurare la verifica del rispetto dei massimali e delle condizioni di cumulabilità stabilite dalla normativa europea;

12. di stabilire che, stante la prioritaria applicazione del bonus sociale rifiuti rispetto ad altre agevolazioni di natura soggettiva, in ipotesi di sovrapposizione tra bonus sociale rifiuti 2025 e le agevolazioni ed esenzioni previste dall'art. 15 del Regolamento comunale TARI deliberate per il 2025, la conseguente imputazione o storno della parte residua di cui alla sostituzione comunale eventualmente già riconosciuta, al netto dell'IVA, se dovuta, e di ogni ulteriore corrispettivo per altre attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani e/o eventuale conguaglio relativo ad annualità precedenti;

13. di stabilire che, stante la prioritaria applicazione del bonus sociale rifiuti rispetto ad altre agevolazioni di natura soggettiva, in ipotesi di sovrapposizione tra bonus sociale rifiuti 2026 e le agevolazioni ed esenzioni previste dall'art. 15 del Regolamento comunale TARI deliberate per il 2026, la conseguente imputazione o storno della parte residua di cui alla sostituzione comunale eventualmente già riconosciuta, al netto dell'IVA, se dovuta, e di ogni ulteriore corrispettivo per altre attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani e/o eventuale conguaglio relativo ad annualità precedenti;

14. di approvare, per le ragioni espresse in premessa, modifiche al Regolamento di applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) così come rappresentate nell'Allegato E parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

15. dare atto che alla tariffa sia applicata l'addizionale provinciale come previsto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92 pari al 5% per l'anno 2026;

16. stabilire che le rate relative al pagamento della TARI delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche, anno 2026 siano fissate in numero di quattro (4) con le seguenti scadenze: 16 marzo, 16 giugno, 16 settembre e 16 dicembre;

17. trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

18. dare mandato ai Settori Comunali competenti di adempiere a tutti gli atti di loro competenza necessari all'esecuzione della presente deliberazione;

19. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Venezia, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;

20. di dare atto che gli uffici competenti dovranno effettuare l'invio telematico del presente provvedimento al Ministero dell'Economia e Finanza, Dipartimento delle Finanze entro il termine perentorio del 14 ottobre del corrente anno ai sensi del comma 15-ter dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

IL SEGRETARIO GENERALE	IL PRESIDENTE
Silvia Teresa Asteria	Matteo Senno